



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Ordinanza n.36

Loreto, 12 Maggio 2016

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI

IL SINDACO

VISTA la Legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni;

VISTA l’ Ordinanza 6 Agosto 2013 del Ministero della salute “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’ incolumità pubblica dall’ aggressione dei cani”;

VISTA l’ Ordinanza 3 agosto 2015 “Proroga, con modifica, dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’ aggressione dei cani”;

VISTA la L.R. n.10/1997 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO l’ articolo 32 della Legge n. 833/1978 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 50, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATI i soventi episodi in cui le deiezioni canine vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino e la maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei cittadini;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell’ igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ ambiente urbano;

RITENUTO altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento e promuovere la protezione degli stessi;

ORDINA

- ai proprietari o detentori di cani di iscrivere i propri animali all’ anagrafe canina istituita presso il servizio veterinario di ogni AUSL, e contestuale inserimento del microchip identificativo;
- a chiunque è vietato causare dolore o sofferenza agli animali da affezione e organizzare spettacoli, rappresentazioni pubbliche o private e competizioni con animali che possano comportare maltrattamenti o sevizie;
- è vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione;
- ai proprietari o detentori di cani, nell’ accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, nei parchi, di tenere il cane al guinzaglio con lunghezza massima di mt1,50 e di avere con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’ incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- ai proprietari o detentori di cani, nell’ accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e nei parchi, di raccogliergli le feci, al fine di non pregiudicare il decoro urbano e non creare disagi alla cittadinanza.

Gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza, relativi alla conduzione dei cani negli spazi pubblici e aperti al pubblico, non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco e ai cani addestrati delle persone diversamente abili.

AVVERTE

che le violazioni degli obblighi sopra richiamati sono passibili delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- da € 125,00 a € 750,00, ai sensi della L.R. n. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni, per la mancata iscrizione del cane all’ anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip identificativo;
- da € 150,00 a € 900,00, ai sensi della L.R. n. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni, per il maltrattamento degli animali e per il loro abbandono;
- da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000, per le altre violazioni;

La presente Ordinanza verrà notificata alla Polizia Municipale al fine di farne osservare le disposizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Paolo Niccoletti